

DECRETO 25 novembre 2010, n. 221

Comitato regionale per la pediatria di famiglia di cui all'art. 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale medici specialisti pediatri di libera scelta (intesa del 29/7/2009). Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, recepito con atto d'intesa della Conferenza Stato Regioni del 29 luglio 2009;

Visto l'articolo 24 di tale accordo che prevede l'istituzione di un comitato regionale permanente, composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, domiciliati nella Regione, di cui all'articolo 22, comma 10 dello stesso ACN;

Visto, in particolare, il comma 2 del suddetto articolo 24 che, per la composizione del comitato, prevede, oltre alla presenza di un rappresentante per ogni sigla sindacale firmataria dell'accordo collettivo nazionale, una quota aggiuntiva di rappresentanti delle stesse OO.SS. firmatarie, definita nell'ambito degli accordi regionali direttamente proporzionale alla rispettiva consistenza associativa, purché espressione di almeno il 10% del numero complessivo degli iscritti alle OO.SS.;

Vista la delibera della Giunta regionale 8 febbraio 2010, n. 104 che demanda al Presidente della Giunta regionale la costituzione del Comitato regionale per la pediatria di famiglia ed individua i criteri di composizione come di seguito specificato:

- l'Assessore regionale al Diritto alla Salute, o suo delegato, presiede e coordina il Comitato regionale;
- la delegazione di parte pubblica è composta dai Direttori Generali delle aziende USL 5 di Pisa, 9 di Grosseto, 10 di Firenze, 11 di Empoli e dal Presidente della Società della Salute Bassa Val di Cecina, o loro delegati;
- la rappresentanza sindacale è attribuita ai segretari regionali delle OO.SS. firmatarie dell'ACN/2009;
- i sindacati FIMP e CIPE, a seguito dell'avvenuta sottoscrizione dell'ACN/2009, sono rappresentati sia nel tavolo regionale che in quelli aziendali (in tal caso quando risultino presente localmente medici convenzionati iscritti), nella misura massima rispettivamente di tre e due rappresentanti;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 38 del 22 marzo 2010 con cui è stato costituito il Comitato regionale per la pediatria di famiglia di cui all'articolo 24 dell'accordo collettivo nazionale medici

specialisti pediatri di libera scelta ed è stato nominato, tra i componenti, il Dr. Andrea Leto in qualità di Presidente, delegato dall'Assessore al Diritto alla salute;

Considerato che alla nomina del presidente del Comitato regionale per la pediatria di famiglia in quanto effettuata in ragione dell'ufficio da questi ricoperto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera c) della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", non si applicano le disposizioni della medesima legge;

Vista la nota del 15 novembre 2010 con cui l'Assessore regionale al Diritto alla salute, Daniela Scaramuccia, delega a svolgere le funzioni di Presidente il Dott. Lorenzo Roti, nuovo dirigente del Settore "Medicina predittiva-preventiva" della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, in sostituzione del Dr. Andrea Leto;

Vista la nota del 15 novembre 2010 del Direttore generale della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale nella quale viene trasmesso il nominativo del Dr. Lorenzo Roti in qualità di Presidente (delegato dall'Assessore competente) nel Comitato di cui trattasi, attestando, inoltre, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.G.R. 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1), la conciliabilità e la compatibilità dell'incarico di cui trattasi con l'espletamento degli ordinari compiti d'ufficio da parte del designando;

Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con la quale il designato, oltre ad accettare l'incarico, attesta il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Ritenuto di procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Preso atto, altresì, che il Comitato resta in carica fino alla costituzione del nuovo Comitato regionale in seguito alla sottoscrizione del nuovo Accordo Collettivo Nazionale e che per l'incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

di nominare nel Comitato regionale per la pediatria di famiglia di cui all'articolo 24 dell'accordo collettivo nazionale medici specialisti pediatri di libera scelta, il Dr. Lorenzo Roti, delegato dall'Assessore competente, in qualità di presidente, in sostituzione del Dr. Andrea Leto.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lett. c) della legge regionale 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 comma 2 della stessa legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 25 novembre 2010, n. 222

Comitato regionale per la medicina generale di cui all'art. 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina generale (intesa del 29/7/2009). Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale recepito con atto d'intesa della Conferenza Stato Regioni del 29 luglio 2009;

Visto l'articolo 24 di tale accordo che prevede l'istituzione di un comitato regionale permanente, composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale a norma dell'articolo 22 dello stesso accordo;

Vista la delibera della Giunta regionale 8 febbraio 2010, n. 103 che demanda al Presidente della Giunta regionale la costituzione del nuovo Comitato regionale per la medicina generale di cui trattasi ed individua i criteri di composizione del Comitato come di seguito specificato:

- l'Assessore regionale al Diritto alla Salute, o suo delegato, presiede e coordina il Comitato regionale;
- la delegazione di parte pubblica è composta dai Direttori Generali, delle aziende USL 3 di Pistoia, 4 di Prato, 5 di Pisa, 8 di Arezzo, 10 di Firenze e dal Presidente della Società della Salute Empolese, o loro delegati;
- la rappresentanza sindacale è attribuita ai segretari regionali delle OO.SS. firmatarie dell'ACN/2009;
- i sindacati FIMMG, SNAMI, SMI e Intesa Sindacale, a seguito dell'avvenuta sottoscrizione dell'ACN/2009, sono rappresentati sia nel tavolo regionale che in quelli aziendali (in tal caso quando risultino presente localmente medici convenzionati iscritti) nella misura massima rispettivamente di quattro, due, uno e uno rappresentanti;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 22 marzo 2010 con cui è stato costituito il Comitato regionale per la medicina generale di cui

all'articolo 24 dell'accordo collettivo nazionale medici di medicina generale ed è stato nominato, tra i componenti, il Dr. Andrea Leto in qualità di Presidente, delegato dall'Assessore al Diritto alla salute;

Considerato che alla nomina del presidente del Comitato regionale per la medicina generale in quanto effettuata in ragione dell'ufficio da questi ricoperto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera c) della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", non si applicano le disposizioni della medesima legge;

Vista la nota del 15 novembre 2010 con cui l'Assessore regionale al Diritto alla salute, Daniela Scaramuccia, delega a svolgere le funzioni di Presidente nel Comitato di cui trattasi, il Dott. Lorenzo Roti, nuovo dirigente del Settore "Medicina predittiva-preventiva" della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, in sostituzione del Dr. Andrea Leto;

Vista la nota del 15 novembre 2010 del Direttore generale della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale nella quale viene trasmesso il nominativo del Dr. Lorenzo Roti in qualità di Presidente (delegato dall'Assessore competente) nel Comitato di cui trattasi, attestando, inoltre, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.G.R. 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1), la conciliabilità e la compatibilità dell'incarico di cui trattasi con l'espletamento degli ordinari compiti d'ufficio da parte del designando;

Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con la quale il designato, oltre ad accettare l'incarico, attesta il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Ritenuto di procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Preso atto, altresì, che il Comitato resta in carica fino alla costituzione del nuovo Comitato regionale in seguito alla sottoscrizione del nuovo Accordo Collettivo Nazionale e che per l'incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

di nominare nel Comitato regionale per la medicina generale di cui all'articolo 24 dell'accordo collettivo nazionale medici di medicina generale, il Dr. Lorenzo

Roti, delegato dall'Assessore competente, in qualità di presidente, in sostituzione del Dr Andrea Leto.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lett. c) della legge regionale 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 comma 2 della stessa legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 29 novembre 2010, n. 223

Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Nomina del Consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare l'articolo 10/bis che istituisce il Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, come appreso disciplinato:

“1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è composto da:

- a) cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti dal Presidente della Giunta regionale;
- b) il Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Toscane (CORECO), di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997 n. 59) o suo delegato permanente;
- c) i tre Presidenti dei Consigli territoriali degli studenti, di cui all'articolo 10 sexies, comma 7.

2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale: la sua durata coincide con quella della legislatura regionale.

3. Fermo restando il disposto del comma 2, i componenti nominati ai sensi del comma 1, lettera c) restano in carica nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda:

- a) dopo la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 10 sexies, fino alla loro sostituzione a seguito delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari;
- b) dopo il conseguimento della laurea, fino alla sostituzione.

4. Il Consiglio di amministrazione si intende

validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.”;

Visto l'art. 34, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”, ed in particolare:

- l'articolo 2 comma 2, lettera a), in forza del quale la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Azienda per il diritto allo studio universitario è di competenza degli organi di governo della regione, in quanto organo di amministrazione di azienda dipendente dalla Regione;

- l'articolo 2, comma 5, in forza del quale tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;

- l'articolo 7, comma 1 in base al quale l'individuazione dei cinque componenti dell'organo in questione, di cui uno con funzioni di presidente, da parte del Presidente della Giunta regionale deve essere preceduta dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'elenco delle nomine da effettuare, pubblicazione che costituisce avviso pubblico per la proposta di candidature;

- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), per il quale la nomina del Presidente del Comitato regionale di coordinamento delle Università toscane, o suo delegato permanente, e dei tre presidenti dei Consigli territoriali degli studenti, non è soggetta alle disposizioni procedurali della stessa l.r. 5/2008 in quanto nomina effettuata in ragione dell'ufficio ricoperto;

- l'articolo 18, comma 1, in base al quale gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

Ritenuto pertanto di provvedere alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;

Visto l'Elenco delle nomine e designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale da effettuarsi nell'anno 2010 in seguito al rinnovo della legislatura regionale, previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 5/2008 e pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 19 maggio 2010, pubblicazione che, ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge, costituiva avviso pubblico per la proposta di candidature per le cariche di membro e Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;